



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 97

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già' adempiuto alle formalità' doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-97-circolazione-di-autoveicoli-e-motoveicoli-appartenenti-a-cittadini/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it